

Deliberazione giuntale n. 117 dd. 27.12.2018

OGGETTO: Proroga del Servizio di Tesoreria del Comune di Castelnuovo per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e approvazione integrazioni di cui alla circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 101 del 05.11.2013 la Giunta comunale, in relazione ai risultati della gara ad evidenza pubblica, ha deliberato l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Castelnuovo per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2018 alla Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle Banca di Credito Cooperativo - con sede in Borgo Valsugana (Tn) viale IV Novembre 20 - P.I. 00103170221, (ora Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl con sede legale a Borgo Valsugana)
- con atto rep. 394 del 13.12.2013 tra il Comune di Castelnuovo e la Cassa Rurale Olle- Samone- Scurelle Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Tesoriere capofila dell'associazione costituita con la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est Spa, con sede in Borgo Valsugana (TN) via IV Novembre n. 20 (C.F./P.IVA 00103170221), (ora Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl con sede legale a Borgo Valsugana) è stata stipulata la convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2018, alle condizioni di cui al summenzionato capitolato e dell'offerta presentata dalla medesima;

Atteso che il 31 dicembre p.v. è dunque in scadenza detto affidamento;

Valutato, peraltro, che:

- in applicazione a quanto previsto all'art. 9 *bis* della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.i, i comuni di Telve (capofila), Telve di Sopra, Castelnuovo, Carzano, Scurelle e Samone – costituenti l'ambito territoriale 3.2 – hanno l'obbligo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni di cui alla citata normativa provinciale. Tra gli obiettivi della gestione associata vi è quello imposto dalla Provincia Autonoma di Trento di riduzione della spesa strutturale;
- i comuni di Scurelle e Samone, fin da subito, hanno presentato ricorso al TRGA di Trento, ora al Consiglio di Stato, contro la gestione associate, pertanto ad oggi non operano al servizio associato;
- le economie di spesa sono raggiungibili anche mediante l'indizione di gare condotte unitariamente per più comuni – e che in questo caso coinvolgono le Amministrazioni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano – in quanto ciò permette il potenziale raggiungimento di migliori condizioni economiche, un risparmio relativamente al costo del personale adibito allo svolgimento della procedura di gara nonché consente una più semplice gestione dei rapporti contrattuali grazie all'individuazione di un unico operatore economico con cui le Amministrazioni sono chiamate ad interfacciarsi;
- l'art. 36 *ter* 1, comma 2 *ter* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000, che i medesimi affidino i contratti ricorrendo alla centrale di committenza di cui all'art. 39 *bis*, comma 1 *bis*, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge;

Dato atto, che le Amministrazioni sopra indicate stanno valutando l'opportunità di procedere all'indizione di un'unica procedura per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il Servizio di Tesoreria di detti Enti con decorrenza, in ragione delle tempistiche previste per l'adozione degli atti da parte dei competenti Organi e per l'indizione e l'iter della procedura, a far data dal 1° gennaio 2020;

Rilevata, pertanto l'opportunità, in attesa dell'espletamento della procedura di gara sovracomunale, di prorogare l'attuale contratto in essere con la Cassa Rurale Olle-Samone-Scurelle Banca di Credito Cooperativo - con sede in Borgo Valsugana (Tn) viale IV Novembre 20 - P.I. 00103170221, (ora Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl con sede legale a Borgo Valsugana), per un periodo di 12 (dodici mesi) con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019;

Dato atto che con nota del 15 ottobre u.s., prot. n. 5129 è stata inoltrata formale richiesta di proroga del servizio di Tesoreria per un periodo di 12 mesi alla quale, con nota del 25 ottobre c.a. – qui pervenuta e protocollata al n. 5408 pari data – l’attuale affidatario ha comunicato l’accettazione della proroga della summenzionata convenzione alle medesime condizioni e clausole previste per un periodo di mesi 3 (tre), tra cui:

- interessi passivi per anticipazioni:	Euribor 3M 360 MMP
- interessi attivi su giacenza:	Euribor 3M 360 MMP + 0,75
- spese a carico beneficiari pagamenti:	€ 0,00
- commissioni carico utenti per servizio Tesoreria:	€ 0,00
- importo annuo a/f Ente per sostegno attività varie:	€ 0,00
- commissioni per incasso tramite SDD:	€ 0,00
- spese POS (installazione, manutenzione, disinstallazione)	€ 0,00

Evidenziato, altresì, che l’attuale affidatario ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione dell’affidamento per ulteriori 9 (nove) mesi - pertanto fino al 31 dicembre 2019 - con la previsione, per le ragioni indicate nella summenzionata nota, di una rivisitazione dei tassi di interesse, come di seguito indicati, che potrà ipoteticamente condurre a minori interessi per il Comune stimati in massimi € 1.304,00:

- interessi passivi per anticipazioni:	Euribor 3M 360 MMP + 1 minimo 2%
- interessi attivi su giacenza:	Euribor 3M 360 MMP + 0,10 minimo 0,01%

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 15 giugno u.s., la quale stabilisce che *“le norme della Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 – c.d. PSD2 – Payment Services Directive, che si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dal 1° gennaio 2019, richiedono un adeguamento delle Convenzioni di Tesoreria / cassa in essere, per gli aspetti illustrati nei paragrafi seguenti [...]”*;

Dato atto che le modifiche di cui sopra riguardano:

- il momento della ricezione dell’ordine di pagamento, che per espressa previsione del MEF, può essere fatto slittare in avanti di un giorno, rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente al Tesoriere;
- il divieto di decurtare la somma riconosciuta dall’Ente al beneficiario degli oneri sostenuti dal Tesoriere;
- la facoltà per il tesoriere di addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del pagatore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di accredito, nel caso in cui il pagatore si avvalga del diritto al rimborso incondizionato (ex art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010) in caso di addebito SDD disposto dall’Ente;

Ritenuto di formalizzare la proroga della concessione del Servizio di Tesoreria nei confronti dell’attuale affidatario per l’anno 2019 alle condizioni come sopra indicate, adeguando contestualmente la Convenzione in essere e approvando le clausole integrative proposte dalla Cassa Rurale Olle- Samone- Scurelle Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa, stessa con comunicazione del 2 novembre 2018, nostro prot. comunale n. 3404 dd. 09.11.2018 in attuazione di quanto disposto con la circolare del MEF n. 22 dd. 15.06.2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 29.12.2017;

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 22.01.2018;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n.18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in ragione dei riflessi diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria derivanti dall'assunzione del presente provvedimento

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la proroga tecnica della concessione del Servizio di Tesoreria di cui alla convenzione rep. 394 del 13.12.2013 sottoscritta tra il Comune di Castelnuovo e la Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl (ex Cassa Rurale Olle- Samone- Scurelle Banca di Credito Cooperativo- Società Cooperativa), per il periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 alle medesime condizioni attualmente in essere e di seguito sintetizzate per gli aspetti più rilevanti:
 - interessi passivi per anticipazioni: Euribor 3M 360 MMP
 - interessi attivi su giacenza: Euribor 3M 360 MMP + 0,75
 - spese a carico beneficiari pagamenti: € 0,00
 - commissioni carico utenti per servizio Tesoreria: € 0,00
 - importo annuo a/f Ente per sostegno attività varie: € 0,00
 - commissioni per incasso tramite SDD: € 0,00
 - spese POS (installazione, manutenzione, disinstallazione) € 0,00
2. di dare atto che per il periodo 01.04.2019 31.12.2019, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl ,ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto con la previsione, per le ragioni indicate nella summenzionata nota, di una rivisitazione dei tassi di interesse, come di seguito indicati, che potrà ipoteticamente condurre a minori interessi per il Comune stimati in massimi € 1.304,00:
 - interessi passivi per anticipazioni: Euribor 3M 360 MMP + 1 minimo 2%
 - interessi attivi su giacenza: Euribor 3M 360 MMP + 0,10 minimo 0,01%
3. di approvare, contestualmente, l'adeguamento della Convenzione di Tesoreria di cui al punto 1, recependo le modifiche contrattuali di cui alla circolare del MEF n. 22 dd. 15.06.2018, negli articoli che seguono:

Art. 1 – Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento

1. *Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine può essere prorogato di un'ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 14:00 di un giorno operativo, l'ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa successiva.*
2. *Poiché il Servizio di Tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorerieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento. Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito – rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca – di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.*

Art. 2 – Importi trasferiti

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.

Art. 3 – Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell'Ente sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.
 2. L'Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest'ultimo pervenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.
4. di comunicare quanto disposto con la presente alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino scarl , e di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
 5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con celerità ai conseguenti adempimenti e consentire alla Cassa Rurale di procedere tempestivamente con gli atti di propria competenza;
 6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 7. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso sub c)